



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

Il Sindaco

PG. num. 0020824 del 26/08/2020
classifica DA0.10.01

Ord. nr. 85 del 26/08/2020

MACELLAZIONE OVICAPRINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visti gli artt. n. 1 e 13 del R.D.n. 3298 del 20-12-1928;
Visto l'art. 5 della L.R.n.19 del 4-5-1982;
Vista la Legge n. 833 del 3-12-1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il Reg 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n° 1 del 18/01/2012; (nuovo tariffario)
Vista la Delibera E.R. 1723 del 06/11/2017 'approvazione del piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini' che definisce come animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con numero massimo di 9 capi censiti, detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o ad allevamenti ricadenti nella stessa tipologia
Visto il Regolamento CE 999/2001 e successive modifiche;
Visto il Regolamento UE 969/2018;
Visto il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
Visto il Regolamento 625/2017 e i relativi Regolamenti delegati relativi al controllo ufficiale;

A U T O R I Z Z A

la macellazione a domicilio degli ovi-caprini di età inferiore a 12 mesi destinati al consumo familiare, con l'esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto.

O R D I N A

agli allevatori di ovicaprini di età inferiore a 12 mesi che, nei periodi indicati, intendano avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio di effettuare la prenotazione, così come avviene nella stagione invernale per la macellazione dei

Viale della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 - centralino ☎ 051791333 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail urp@comune.ozzano.bo.it

nazionale, completi delle informazioni riguardanti il genotipo riportato. Essi potranno essere macellati durante tutto l'anno e non saranno conteggiati nel numero dei capi consentiti alla macellazione per anno e allevamento. L'eventuale materiale a rischio specifico (MRS) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dalla vigente normativa, attestando l'avvenuto inoltro a Ditta autorizzata.

Si ricorda inoltre che:

1. Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del RD 3298/28, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS, modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/81 e suo regolamento di attuazione.
2. Chi vende carni (o prodotti derivati) dei capi macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500 a € 9.000 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000 a € 18.000 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lvo 193/07.
3. **Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000 a € 6.000 ai sensi del D.Lgs 6.11.2013 n.131, salvo che il fatto non costituisca reato.**

IL SINDACO

Luca Lelli

(documento firmato digitalmente)

Viale della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 - centralino ☐ 051791333 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail urp@comune.ozzano.bo.it